



CITTÀ DI TERAMO

- PROSPETTO ALIQUOTE IMU - - ANNO 2024 -

TIPOLOGIA UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale o assimilata Non costituisce presupposto dell'imposta, <u>salvo</u> che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.	<i>Esenti per legge</i>
Abitazione assimilate 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	<i>Esenti per legge</i>

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<i>Esenti</i> <i>(assimilati all'abitazione principale)</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 ‰
Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risultino locate	7,6 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito fino al 1° grado	7,6 ‰
Immobili locati a canone concordato Riduzione del 25% dell'imposta <i>(per legge)</i>	7,00 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 ‰ Suddivisa in: - 7,6 ‰ - Quota Stato - 1,00 ‰ – Quota Comune
Riduzioni del 50% della base imponibile <i>(per legge)</i>: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento; c) per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado <u>ed in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento</u> .	7,6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	<i>Esenti</i>
Terreni agricoli	<i>Esenti</i>
Tutte le altre fattispecie	10,6 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00